

CONSORZIO FORESTALE ALTO SERIO

Regolamento per la raccolta dei funghi epigei

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 97 della L.R. 05.12.2008 n° 31, disciplina la raccolta di tutte le specie di funghi epigei che crescono nelle aree silvo-pastorali dei Comuni soci del Consorzio Forestale Alto Serio (Ardesio, Gandellino, Gromo, Oltressenda Alta, Valbondione, Valgoglio e Villa d'Ogna).

Art. 2

Tipologie dei raccoglitori

In relazione al regime autorizzativo previsto da questo regolamento, sono considerate le seguenti categorie di raccoglitori:

- **residenti:** i cittadini iscritti nei registri dell'anagrafe comunale dei Comuni di cui all'art.1;
- **villeggianti:** proprietari o affittuari (e relativo nucleo familiare) di seconde case nei Comuni di cui all'art.1; ospiti che soggiornino per un periodo di almeno 10 giorni consecutivi presso strutture ricettive (alberghi, pensioni, rifugi gestiti, bed & breakfast, agriturismi, campeggi) nei Comuni di cui all'art.1; proprietari di terreni boscati e/o pascolivi, con superficie di almeno un ettaro, situati nel territorio di Comuni di cui all'art. 1;
- **altri:** i cittadini non compresi nelle categorie precedenti.

Art. 3

Modalità e limitazioni

In tutto il territorio dei Comuni di cui all'art. 1 la raccolta dei funghi è consentita secondo le seguenti modalità:

- a) la raccolta è limitata ai soli corpi fruttiferi fuori terra ed è consentita dall'alba al tramonto in maniera esclusivamente manuale, senza l'impiego di alcun attrezzo, fatta salva l'asportazione dei corpi fruttiferi di *Armillaria mellea* per i quali è consentito il taglio del gambo;
- b) la raccolta giornaliera non potrà eccedere i 3 kg per ogni raccoglitore in possesso di regolare permesso, salvo che tale limite sia superato da un unico esemplare o da un unico cespo di *Armillaria mellea*;
- c) è obbligatoria la pulitura sommaria sul luogo di raccolta dei funghi riconosciuti eduli; non sussiste l'obbligo di pulitura per gli esemplari da sottoporre al riconoscimento degli Ispettorati micologici;
- d) sono vietati:
 - 1) la raccolta, l'asportazione e la movimentazione dello strato umifero e del terriccio e il danneggiamento dell'apparato radicale della vegetazione;
 - 2) la raccolta di funghi decomposti e di ovuli chiusi di *Amanita caesarea* (ovulo buono) e la distruzione volontaria di funghi di qualsiasi specie;
 - 3) l'uso di contenitori non aerati per il trasporto;
- e) è obbligatorio l'uso di contenitori idonei a favorire la dispersione delle spore durante il trasporto;

- f) la raccolta è vietata nelle aree di nuovo rimboschimento, fino a che non siano trascorsi quindici anni dalla messa a dimora delle piante;
- g) i funghi raccolti dai minori di 11 anni concorrono a formare il quantitativo massimo della persona adulta che li accompagna.

Art. 4

Raccolta su fondi di proprietà privata o in gestione

La raccolta dei funghi effettuata sui propri terreni boscati e/o pascolivi, da proprietari, usufruttuari e conduttori (oltre che dai loro familiari di primo grado), per i quali sono validi e dimostrabili i titoli di disponibilità, è consentita gratuitamente e senza tesserino, rispettando le quantità massime raccogliabili stabilite dalla legge. La raccolta potrà eventualmente essere esercitata esclusivamente dai titolari a condizione che il fondo venga delimitato con apposita tabellazione.

Art. 5

Permessi e ambiti di raccolta

Nel territorio dei Comuni di cui all'art. 1 del presente regolamento, nel periodo 1 giugno – 30 novembre, la raccolta dei funghi epigei è consentita alle persone in possesso di appositi permessi stagionali, settimanali o giornalieri rilasciati dal Consorzio Forestale Alto Serio.

Nei restanti periodi dell'anno la raccolta è consentita senza appositi permessi, comunque nel rispetto delle disposizioni della L.R. 31/2008.

Il tesserino è obbligatorio, unitamente ad un documento di identità valido, per chiunque e a qualsiasi titolo proceda alla raccolta dei funghi, fatta eccezione per i minori di 11 anni accompagnati da un adulto munito di regolare permesso.

I permessi di raccolta sono personali e non cedibili a terzi (anche se familiari).

La richiesta del tesserino dovrà essere accompagnata da:

- generalità ed indirizzo del richiedente;
- versamento della somma corrispondente (in alternativa, ricevuta di versamento su c/c bancario);
- eventuale autocertificazione attestante il diritto alle riduzioni di costo.

I tesserini potranno essere acquistati presso la sede del Consorzio Forestale Alto Serio, gli uffici comunali e gli esercizi commerciali convenzionati; sarà inoltre possibile versare la quota relativa sul conto corrente bancario IBAN IT20 X054 2852 5500 0000 0013 939 intestato al Consorzio Forestale Alto Serio specificando generalità del raccogliitore e periodo di validità.

Tesserino o ricevuta di versamento, sono obbligatori per chiunque e a qualsiasi titolo proceda alla raccolta di funghi su terreni per i quali non abbia valido titolo di disponibilità.

Al fine del controllo da parte del personale preposto, il tesserino o il biglietto dovrà essere ben conservato ed esibito quando richiesto unitamente ad un documento d'identità valido.

Art. 6

Costo dei permessi di raccolta

I costi dei permessi stagionali, giornalieri e settimanali sono i seguenti:

1. **Residenti:** permesso stagionale valido per la raccolta in tutti i Comuni di cui all'art. 1: € 8,00;
2. **Villeggianti:** permesso stagionale valido per la raccolta in tutti i Comuni di cui all'art. 1: € 30,00;
3. **Altri:** permesso stagionale valido per la raccolta in tutti i Comuni di cui all'art. 1: € 50,00;
4. permesso giornaliero valido per la raccolta in tutti i Comuni di cui all'art. 1: € 6,00;
5. permesso settimanale valido per la raccolta in tutti i Comuni di cui all'art. 1: € 20,00.

I tesserini giornalieri e settimanali sono validi esclusivamente per il giorno/la settimana indicate dal rivenditore autorizzato; le generalità del raccogliitore vanno indicate, a cura del raccogliitore, obbligatoriamente, con penna indelebile, nell'apposito spazio presente sul tesserino.

In caso di versamento tramite conto corrente bancario è necessario indicare data/periodo di validità e nome del raccogliitore.

Per i non residenti indicati al punto 3 del presente articolo, dopo l'acquisto a prezzo pieno del primo tesserino stagionale, è concessa una riduzione del 20% sull'acquisto di ulteriori permessi stagionali intestati a familiari conviventi.

Il permesso è gratuito per i raccoglitori per motivi di studio in possesso dell'attestato di cui al D.M. 686/96.

I permessi gratuiti verranno rilasciati esclusivamente dal Consorzio Forestale, previa verifica delle condizioni necessarie.

I permessi per villeggianti e quelli per cui è prevista una riduzione verranno rilasciati esclusivamente dal Consorzio Forestale e dagli uffici dei Comuni che rilasciano i permessi, previa verifica delle condizioni necessarie.

Art. 7

Destinazione degli introiti

I proventi derivanti dal rilascio dei permessi, così come le sanzioni emesse per eventuali illeciti, sono riscossi dal Consorzio Forestale Alto Serio e, al netto delle spese di gestione del presente regolamento e ai sensi dell'art. 104 della L.R. 31/2008, sono destinati prioritariamente alla realizzazione di opere di riqualificazione e tutela ambientale.

I proventi netti dei tesserini e dei biglietti venduti sono distribuiti (in opere) ai vari Comuni con le seguenti modalità:

- ad ogni Comune verranno assegnati i proventi derivanti dai biglietti giornalieri acquistati nel Comune stesso;
- i proventi derivanti dagli altri tesserini validi per tutto il territorio gestito dal Consorzio, saranno suddivisi tra i Comuni in base alle quote consortili.

Art. 8

Vigilanza

La vigilanza sull'applicazione e sul rispetto del presente Regolamento è esercitata dai soggetti di cui all'art. 112 della L.R. 31/2008, in particolare è affidata agli agenti ed agli ufficiali del Corpo Forestale dello Stato, alle guardie venatorie provinciali, ai nuclei antisofisticazione e sanità dell'Arma dei Carabinieri, agli organi di polizia locale urbana e rurale, ai servizi competenti del dipartimento di prevenzione medico delle ASL di cui alla l.r. 31/1997, alle guardie ecologiche volontarie ed ai dipendenti del Consorzio Forestale Alto Serio, della Regione Lombardia, della Provincia, dei Comuni, della Comunità Montana e degli Enti di gestione in possesso della qualifica di Agenti di polizia giudiziaria.

Art. 9

Sanzioni

Le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate in conformità a quanto disposto dall'art. 110 della L.R. 31/2008, con il pagamento di una somma da € 25,82 a € 51,65, oltre, se dovuto, al pagamento dell'autorizzazione giornaliera ed alla confisca dei funghi raccolti.

La reiterazione, accertata con violazione, nel corso dello stesso anno solare, della raccolta di un quantitativo superiore al limite massimo consentito e/o l'uso di attrezzi o di contenitori non conformi alle prescrizioni di legge, comporta la revoca dell'autorizzazione alla raccolta e il conseguente ritiro del tesserino autorizzativo e l'impossibilità di ottenere il rilascio di ulteriore tesserino per l'anno in corso.

Art. 10

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione da parte di tutti i Comuni di cui all'art. 1.

Copia del presente Regolamento è trasmessa alla Regione Lombardia, alla Provincia di Bergamo, alla Comunità Montana Valle Seriana Z.o. 8, alle Stazioni di Gromo e di Clusone del Corpo Forestale dello Stato.

Art.11

Norme di rinvio

Al fine dell'applicazione del presente regolamento e per tutto quanto in esso non espressamente indicato si applicano le norme della Legge 23 Agosto 1993 n. 352 e della Legge Regionale 5 dicembre 2008 n. 31.